

Dire persona per il Diritto canonico

(Persona al Centro: PUL, 18 maggio, 15:00-18:30)

1. DUE PREMESSE NECESSARIE PER ACCEDERE AL TEMA

a) Per “dire persona” in riferimento al Diritto canonico è irrinunciabile distinguere preliminarmente – e con estrema chiarezza – l’ambito del *Diritto canonico* da quello della *Morale cattolica*: è questa la prima ambiguità strutturale da disinnescare senza alcuna esitazione. Ciò di cui s’interessa il Diritto canonico, infatti, non ha nulla a che vedere con ciò a cui s’interessa la Morale cattolica né, in sostanziale parallelismo, la c.d. Dottrina sociale della Chiesa. L’unico e non contraddittorio *agendum* cristiano cattolico si specifica operativamente in relazioni ontologicamente diverse: 1) quella dell’uomo con se stesso e gli altri come tali (= Morale); 2) quella dell’uomo con la società come tale (= Morale sociale e Dottrina sociale della Chiesa); 3) quella del battezzato cattolico con la vita ecclesiale (= Diritto canonico).

Si tratta, infatti, di posizioni e relazioni diverse – sebbene non contraddittorie in linea di principio – come potrebbero essere, p.es., quelle che la stessa persona vive in quanto figlio, fratello, coniuge, genitore, lavoratore, politico, catechista...

La precisazione è importante rispetto a *qualsiasi cosa* possa emergere in relazione ai profili giuridici statuali: non è infatti il “Diritto” come tale a fare la differenza, ma il suo essere o no “canonico”.

b) Per parlare di persona nel Diritto canonico è pure irrinunciabile *prescindere (sic!)* dalle norme canoniche come tali, almeno a livello testuale. La cosa è necessaria perché, a norma di CIC, esistono *persone*: 1) “nella Chiesa” (cfr. Can. 96): i battezzati; 2) fuori della Chiesa (cfr. Cann. 36; 61; 220, ecc.): i non battezzati; 3) persone giuridiche soltanto (cfr. Cann. 118; 120, ecc.): Chiese particolari, Associazioni, IVC, Parrocchie, ecc.; 4) persone morali (cfr. Can. 113): Chiesa cattolica e Santa Sede; 5) persone sulla porta della Chiesa (cfr. Can. 206): i catecumeni. Una polivalenza semantica e concettuale totalmente inutile, se non addirittura dannosa, per delineare la tematica da affrontare.

2. INQUADRAMENTO GENERALE

Quanto premesso è di tutta evidenza se si tiene conto di un semplice fatto, pur non ancora acquisito dalla maggioranza né dei cristiani, né dei loro referenti di governo, né dei canonisti: il Diritto canonico (cattolico) è soltanto “*Ius de Christifidelibus in Ecclesia catholica*”¹ e, come tale, non riguarda *nulla* che travalichi gli elementi essenziali della vita ecclesiale in quanto tale.

Da qui le differenze fondamentali ed irriducibili col Diritto comunemente inteso (= quello degli Stati) che, invece, tende ormai a riguardare – ed invadere – *ogni ambito* del vivere umano come tale.

È all’interno di quest’orizzonte che occorre cercare e verificare quale sia il significato ed il valore della “persona” *nel e per* il Diritto canonico: un’operazione *indiretta* ma abbastanza semplice, se si considerano le due aree fondamentali della vita ecclesiale: i c.d. *munera docendi et sanctificandi* ai quali tutto nella Chiesa è ordinato e dai quali tutto dovrebbe derivare.

¹ Cfr. P. GHERRI, *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Giuffrè, Milano, 2015, 111.

In una prospettiva unitaria, utile a proporre e favorire una comprensione più immediata (sebbene molto generica), si potrebbe presentare la questione in chiave “vocazionale”: la vocazione alla salvezza (= ciò che riguarda la fede) e la vocazione dei salvati (= ciò che riguarda la vita di Grazia). È esattamente all’interno di questa prospettiva bipartita che emerge tutta la forza della “persona” *nel e per* il Diritto canonico... senza che mai la si nomini espressamente.

È infatti alla “persona”, e ad essa soltanto, che si rivolge l’annuncio della salvezza evangelica; è alla “persona” e ad essa soltanto, che si offrono i Sacramenti della fede: da quelli di c.d. “iniziazione” (= Battesimo, Eucaristia, Confermazione), a quelli di “guarigione” (= Penitenza e Unzione), a quelli che il Catechismo della Chiesa cattolica chiama i Sacramenti “al servizio della comunione” (= Ordine e Matrimonio)², ai quali va aggiunto il Sacramentale della Professione religiosa.

Come anticipato: è del tutto inutile in questa prospettiva di fondo abbarbicarsi al tenore letterale della Norma canonica fondamentale in tema di “persona” nel Diritto canonico: il Can. 96, secondo cui «mediante il Battesimo l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito *persona*». Non si tratta, infatti, di un linguaggio ‘ontologico’ (dialettica uomo-persona) ma soltanto ‘tecnico’ *intra-disciplinare*, di natura e portata assolutamente ‘strumentali’... e per ciò di *nessuna utilità* in campo teoretico generale, filosofico *in primis*.

Il volume “*Persona. Centralità e prospettive*”³ è di grande utilità in quest’ottica poiché permette di dare fondamento e referenza certa a quanto sin qui affermato. Un esempio concreto illustra chiaramente la questione.

Nei mesi scorsi uno studente extra-europeo che sta lavorando alla stesura della propria Tesi di Dottorato in Diritto canonico mi ha chiesto un colloquio esattamente per chiarificare la *questione concettuale* sottesa a quella *linguistica*: perché canonisticamente parliamo di “persona” e non di “essere umano”? E poi: che differenza c’è tra “persona”, “soggetto”, “individuo”?

La situazione è interessante poiché offre la possibilità di smascherare il ‘presupposto’ culturale europeo-continentale (formula non perfetta, ma indicativa...) che non permette alla maggior parte di noi di renderci conto della profonda ambiguità – quando non anche contraddittorietà – delle categorie che normalmente utilizziamo all’interno della differenti aree disciplinari – sicuramente a livello didattico – sebbene spesso anche a livello editoriale-scientifico... Per contro: chi è cresciuto in un ambiente culturale radicalmente diverso e deve ‘fare i conti’ – in ambito tecnico – col nostro linguaggio quasi-ordinario si rende conto che “non ci si capisce nulla”... soprattutto quando passa dal Diritto canonico a quello civile e, subordinatamente, alla Filosofia del Diritto... o viceversa

3. ELEMENTI SPECIFICI

Al di là della circostanzialità evocata, il tema è decisivo per il Diritto canonico in quanto realtà di portata davvero mondiale: caratteristica peculiare tra le Scienze e Discipline c.d. umanistiche.

‘Praticare’ (diverso da “applicare”!) il Diritto canonico, infatti, in diverse parti del mondo significa confrontarsi con realtà radicalmente diverse proprio nella ‘loro’ percezione di base della realtà ‘antropologica’... E ciò, ben oltre un certo numero di sott’intesi. Basta chiedersi cosa significano: persona, soggetto, individuo, nella cultura anglo-sassone (e connesse Filosofie analitiche), rispetto a quella mediterranea (di ascendenza ‘classica’) o europeo-continentale (di ascendenza germanica), senza avventurarsi nelle diverse culture africane, orientali, sudamericane, ecc.

² Cfr. *Catechismo della Chiesa cattolica*, nn. 1533-1535.

³ C. CIANCIO ET ALII (CUR.), *Persona. Centralità e prospettive*, Mimesis, Milano-Udine, 2022.

Tanto più che, come detto, per il Diritto canonico questi *concetti* (e non le “parole”!) vanno ordinariamente correlati o riferiti all’ambito vocazionale: Matrimonio, Ordine, Consacrazione religiosa. Ambito nel quale la corretta individuazione del “CHI” e del suo “COME” non può prescindere dalle sottostanti ‘visioni’ di fondo e caratterizzazioni di tali ‘protagonisti’.

Va ribadito, in merito, come ciò sia radicalmente *diverso ed irriducibile* rispetto a qualsiasi altro approccio “giuridico”, soprattutto se si tratti degli Ordinamenti giuridici del c.d. mondo occidentale.

Nella prospettiva sin qui sommariamente delineata mi permetto ora di realizzare una pubblica scorribanda lungo il volume – di tutta parzialità rispetto all’ampiezza del volume stesso e alle tematiche proposte dai singoli autori – al solo fine di evidenziarne *alcuni* aspetti maggiormente stimolanti per il canonista.

- Risulta illuminante la riflessione di Francesco Botturi sul “personale e impersonale” con cui si apre il volume; non meno della considerazione della “dimensione sociale della persona”, proposta da Calogero Caltagirone.
- Gabriele De Anna evidenzia come «la parola “persona” è usata con connotazioni valoriali per indicare esseri che meritano il nostro rispetto» (p. 49), tracciando poi un utile quadro “tra Metafisica classica, Empirismo e Naturalismo”.
- Illuminante per il canonista quanto illustrato da Ugo Perone intorno a “soggetto, io, persona”, fino ad affermare che «il lascito prezioso che ci riserva una lettura metafisica del soggetto è l’asimmetria di io e soggetto. L’io non è il soggetto, ma non potrebbe essere senza il soggetto» (p. 76).
- Carmelo Vigna offre alla prospettiva canonica-vocazionale una consapevolezza imprescindibile: «Una relazione che è sostanza e una sostanza che è relazione: la persona sta, dunque, come all’incrocio di queste due direzioni; eppure essa non è nessuna di queste due pienamente, anche se in certo modo le realizza entrambe» (p. 114).
- Antonio Da Re offre la possibilità al canonista di capire perché dire “persona” in senso praticamente assoluto e dire “persona umana” non si equivalgono; al tempo stesso apre alla comprensione delle basi del Biodiritto in connessione alla Bioetica, giungendo a concludere che «meglio allora che nei documenti e nei pronunciamenti dei Comitati etici, locali, nazionali e internazionali, si privilegi l’espressione “essere umano”, per evitare le ambiguità prodotte dalla sovradeterminazione funzionalistica del concetto di persona» (p. 155).
- Massimo Reichlin mette il canonista innanzi ad un approccio a suo modo collaterale... ma forse non troppo remoto a livello ‘pastorale’ quando afferma che «tutti i viventi dotati [...] della capacità di provare piacere e dolore, possiedono quanto meno l’interesse ad evitare il dolore e a ricercare il piacere; perciò, a tutti andrebbe garantita un’eguale considerazione degli interessi» (p. 183).

Su quest’onda, concludo chiedendo al canonista: a quando i Sacramenti della salvezza e le esequie religiose per tutti i “senzienti”?